



•ALERT•

3 MARZO 2021

Investimenti in start-up e PMI innovative

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo contenente criteri e modalità per ottenere la detrazione fiscale del 50%.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 15 febbraio 2021) il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2020 adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (il "Decreto"), che stabilisce i criteri e le modalità per ottenere le **agevolazioni fiscali** previste dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) **a favore dei soggetti Irpef** che abbiano investito in start-up innovative e/o in PMI innovative.

SOGGETTI INVESTITORI

I soggetti legittimati ad ottenere gli incentivi fiscali previsti dal Decreto sono i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che abbiano effettuato, **direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio**, un investimento in una o più start-up innovative o PMI innovative che risultino regolarmente iscritte, al momento dell'investimento, nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

È possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto fino ad un **ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis»** ad una **medesima** start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per investimenti in **start-up innovative**, l'investitore, in ciascun periodo di imposta, può detrarre il **50% dell'investimento** fino ad un **importo massimo di Euro 100.000**, per un ammontare di detrazione pari o inferiore a Euro 50.000.



Per investimenti in PMI innovative, la detrazione concessa per ciascun periodo di imposta è pari al **50% dell'investimento** effettuato fino ad un **importo massimo di Euro 300.000**, per un ammontare di detrazione pari o inferiore a Euro 150.000. In caso di investimenti **per importi superiori a Euro 300.000**, sulla parte di investimento che eccede tale limite, la detrazione sarà pari al **30% della relativa eccedenza**.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per l'investitore di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Quanto agli investimenti rilevanti ai fini del Decreto, oltre ai conferimenti in denaro iscritti nella voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo, sono compresi i conferimenti in denaro derivanti dalla conversione di obbligazioni e la sottoscrizione di aumenti di capitale mediante compensazione di crediti derivanti da finanziamenti.

ESCLUSIONI

Le agevolazioni sopra indicate non trovano applicazione nei seguenti casi:

- investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a **partecipazione pubblica**; e
- investimenti in società operanti nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 tra cui, ad esempio, i settori della **pesca**, dell'**acquacoltura**, della **produzione primaria di prodotti agricoli** e, in determinati casi previsti dal Regolamento sopra indicato, il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, la società beneficiaria è tenuta a caricare un'apposita istanza – secondo il facsimile di schema allegato al Decreto – sulla piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative" realizzata dal MiSE ed operativa dal 1 marzo 2021. Tra le informazioni da indicare nell'istanza, sono compresi i dati identificativi dell'investitore, l'ammontare dell'investimento e della detrazione che l'investitore intende richiedere.

A seguito della presentazione di tale istanza, gli uffici competenti del MiSE verificano se la società beneficiaria rispetta il massimale "de minimis" di Euro 200.000 sopra indicato e notificano gli esiti dell'accertamento sia alla società beneficiaria sia al soggetto investitore.

Possono accedere alle agevolazioni in questione anche i soggetti che abbiano effettuato investimenti nel corso del 2020 e del 2021 fino alla data di operatività della piattaforma informatica (ossia, sino al 1 marzo 2021). A tal fine, la società beneficiaria dovrà presentare la relativa istanza nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 30 aprile 2021.

CONCLUSIONI

Con la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, si è concluso l'iter avviatosi con il citato Decreto Rilancio che, come noto, ha introdotto diverse misure finalizzate a rafforzare gli interventi in favore di start-up e PMI innovative nell'ottica di promuoverne la crescita.

I benefici di cui sopra si aggiungono alle altre agevolazioni tipicamente spettanti alle start-up innovative tra cui, in particolare, la possibilità di accedere al programma di finanziamento pubblico "Smart&Start Italia", di raccogliere capitali mediante piattaforme di equity crowdfunding, di ricorrere al "work for equity" come strumento di remunerazione e incentivazione per dipendenti, amministratori e collaboratori, di emettere strumenti finanziari partecipativi, di creare categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

È auspicabile che tali agevolazioni contribuiscano effettivamente a promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa anche al fine di rilanciare l'economia italiana dinanzi all'attuale fase di emergenza legata alla pandemia del Covid-19.

CONTATTI

Luciano Castelli

luciano.castelli@lcalex.it

Federica Pecorini

federica.pecorini@lcalex.it

Alessia Placchi

alessia.placchi@lcalex.it

